



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.Iva 00322750902

VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 24 del 05 luglio 2017

Oggetto: Esame contenzioso conseguente alla risoluzione dell'appalto d'opera P.T.E. disposto nei confronti dell'A.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante) con delibera del CDA n. 2 del 31/03/2017;

- *Revoca condizionata dell'atto deliberativo risolutorio dell'appalto d'opera*
- *Ripresa lavori previa sottoscrizione di atto di transazione ex art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici*

L'anno Duemiladiciassette addì 05, del mese di luglio, alle ore 12:20, presso la sede sociale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot. n. 2372/2017 del 28 giugno 2017, regolarmente notiziata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del CIPNES – Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art. 4, c. 3, della L.R. 10/2008:

- **Gattu Mario Enzo (Presidente)**, quale delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07/2015;
- **Raspitzu Giovanni Maria**, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in virtù di delega sindacale n. 14 del 09/07/2010;
- **Fideli Livio Salvatore**, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia, in forza del decreto n. 38 del 09/08/2016;
- **Fundoni Quirico**, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò, in forza di atto n. 7053 del 24/09/2015, prot. CIPNES n. 4035/2015;

È assente:

- **Marcetti Paolo**, rappresentante della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio, in forza di decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 02/08/2016;

Componenti presenti n. 4

Componenti assenti n. 1



Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal **Dott. Antonio Libero Sanciu** (Presidente), dal **Dott. Gian Ludovico Giulio Careddu** (componente effettivo) e dalla **Dott.ssa Lidia Sanna** (membro effettivo).

Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, **Dott. Aldo Carta**;

Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento totalitario dei componenti ex lege legittimati, assume la Presidenza nella sua qualità di Presidente del CIPNES Gallura il **sig. Mario Enzo Gattu**, il quale invita l'ing. **Antonio F. Catgiu** nella sua veste di R.U.P. ad illustrare la vicenda contrattuale in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

L'ing. Antonio F. Catgiu relaziona dettagliatamente quanto segue ricapitolando l'evoluzione dell'intera vicenda contrattuale:

- con atto del Responsabile del Procedimento in data 28 luglio 2014 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto in oggetto l'A.T.I. costituita dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in via Monte Rosa, 8 – 70022 – Altamura - C.F. e P.I. 06605680724 e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante) con sede legale in Via della Cooperazione, 16 – 40129 – Bologna – CF. e PI. 00311390371, la quale ha offerto in sede di aggiudicazione un ribasso percentuale sui lavori e sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del 10,59% e del termine di ultimazione dei lavori pari al 20% rispetto a quanto stimato nel progetto contratto oggetto di gara pubblica;
- in data 16 settembre 2014 è stato stipulato il conseguente contratto d'appalto dei lavori con il suddetto R.T.I.;
- in data 09 aprile 2015 è stata disposta la consegna dei lavori relativi allo stralcio "A" - parco tecnologico incubatore di impresa al R.T.I. affidatario dell'appalto;
- l'esecuzione dell'appalto d'opera in questione è assoggettato *ratione temporis* alla disciplina codicistica di cui al D.lgs. n.163/06 siccome stabilito dall'art. 216 D.lgs. n. 50/2016 nonché alla correlata attuativa disciplina contrattuale e relativi allegati tecnici e prestazionali specificamente e debitamente stipulata con l'appaltatore anzidetto;
- con atto del 05/08/2015 si è disposta, ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013 introdotto dalla Legge di conversione n. 98/2013, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo contrattuale per un importo di euro 1.161.710,42;
- con specifica attività di vigilanza della D.L. e del R.U.P. si è riscontrata significativa negligenza nella produzione del cantiere di cui alle note (prot. 2188 del 19/05/2015, prot. 3529 del 07/08/2015, prot. 3747 del 07/09/2015, prot. 4309 del 12/10/2015, prot. 219 del 22/01/2016, prot. 1912 del 28/04/2016, prot. 2162 del 13/05/2016, prot. 2354 del 25/05/2016);
- con delibera n. 2 del 13 aprile 2016 l'Assemblea Generale del CIPNES ha motivatamente deliberato la parziale revisione, con sensibile riduzione dell'importo contrattuale, delle opere appaltate di cui alla progettazione generale e definitiva oggetto dell'appalto avuto specifico riguardo alla tipologia costruttiva della copertura e dell'involucro esterno relativa all'intervento infrastrutturale in oggetto.
- lo studio di progettazione del Prof. Ing. Gianni Plicchi, quale mandatario del RTP, con nota in data 07.07.2016 prot. 2949 ha depositato gli elaborati progettuali di livello architettonico relativi alla perizia di variante in questione, riguardante sia la modifica architettonica delle facciate dell'edificio "A" (cd. INCUBATORE D'IMPRESA) che la modifica della copertura dell'edificio con eliminazione della struttura reticolare prevista con finitura esterna in lamiera forata, a favore di una copertura piana;

A-GTK



- ai fini dell'acquisizione dei pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque necessari per l'approvazione del progetto di variante progettuale autorizzata con delibera n. 8/2016 dell'Assemblea generale, è stata convocata con nota prot. 3015 del 15 luglio 2016 la conferenza di servizi, così come previsto dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 97 del D.Lvo n. 163/06 in tema di approvazione di opere pubbliche;
- i lavori della Conferenza di Servizi si sono positivamente conclusi in data 29 luglio 2016, così come risulta dal verbale decisorio redatto dal Responsabile del Procedimento nella medesima data;
- la predetta variante progettuale introduce esclusivamente modifiche alle facciate esterne ed alla copertura dell'edificio c.d. "INCUBATORE D'IMPRESE", senza determinare alcuna alterazione ai volumi edilizi, alle superfici utili ed alla destinazione d'uso originariamente approvati in sede di conferenza di servizi del 24 giugno 2013 e non comporta alcuna modifica alle sistemazioni esterne e viarie, le quali rimangono inalterate rispetto alle previsioni iniziali del Progetto Definitivo approvato;
- detta variante progettuale si appalesa riconducibile alla previsione generale contemplata dal 3° comma, 2° periodo dell'art. 132 del codice dei contratti pubblici;
- la specifica variante in argomento prevede una riduzione pari a circa il 10% della spesa dell'importo del contratto e non comporta variazioni sostanziali al progetto appaltato nonché alle clausole contrattuali d'appalto sottoscritte dall'impresa appaltatrice;
- con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 10 del 09/08/2016 si è opportunamente disposto di provvedere ad una ulteriore variante di natura anche additiva al progetto contratto in esecuzione al fine di renderlo coerente e funzionale con gli obiettivi strategici fissati dalla RAS nella sopraggiunta programmazione 2014 - 2020 attraverso un processo di riposizionamento infrastrutturale-funzionale e conseguente ottimizzazione degli interventi nei nuovi settori produttivi coinvolti, in ragione della concreta possibilità di poter accedere a strumenti e risorse assegnate dalla Programmazione Unitaria 2014 - 2020, autorizzando il RUP alla predisposizione di una nuova apposita variante ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 163/2006 nonché, se necessario, nella fase dell'iter di approvazione della variante, alla sospensione delle lavorazioni interferenti con la nuova soluzione progettuale;
- l'esecuzione di detta nuova variante al progetto d'opera contrattualmente affidato nello svolgimento dell'appalto in essere è condizionato alla revisione del cronoprogramma di esecuzione dei lavori di modo che sia tendenzialmente rispettato il termine, da considerarsi essenziale per il CIPNES ex art. 1457 del c.c., della loro ultimazione già contrattualmente prefissato onde recuperare il riscontrato grave ritardo nella produzione degli stessi sanzionabile ai sensi del 3° comma, dell'art. 145, del DPR n. 207/2010 e dell'art. 136 del d.lgs. 163/06;
- con successiva prossima attività tecnica sarà definita ed approvata la progettazione definitiva delle nuove variazioni consistenti nell'ampliamento del c.d edificio "A" in costruzione di circa 600 mq, nonché nella nuova sistemazione e attrezzamento delle aree pertinenziali ad uso verde e parcheggi;
- con atto convenzionale aggiuntivo del contratto d'appalto ritualmente stipulato dall'appaltatore agli effetti del comma 13 dell'art. 11 del codice di cui al d.lgs. 163/2006 in data 11 agosto 2016 si è consensualmente e liberamente disciplinata

A-G-k



- la progettazione e l'attuazione di tale variante contrattuale in corso d'opera legittimamente la diminuzione di talune lavorazioni (sostituzione riduttiva della struttura di copertura) ricomprese nel progetto contratto d'appalto originario nonché la conseguente legittima e temporanea sospensione totale dei lavori in piena adesione e conformità alla deliberazione programmatoria n. 10 dell'Assemblea Generale del CIPNES senza alcuna riserva da parte dell'appaltatore;
- in data 11 agosto 2016 è stato altresì concordemente predisposto in contraddittorio con l'appaltatore lo stato di consistenza analitico dei lavori fino a tale data eseguiti con scarsa produzione rispetto al cronoprogramma prestabilito e si sono altresì constatati gli apprestamenti, attrezzature, utensilerie e materiali presenti in cantiere assolutamente sproporzionati rispetto al livello di produzione contrattualmente stabilita;
 - il predetto concordamento dello stato di consistenza del cantiere risultante illo tempore pressoché inoperativo e dell'area interessata dai lavori appaltati nella detenzione dell'appaltatore e i relativi elaborati sono stati sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna;
 - in data 08.09.2016 è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 2 relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 11.08.2016 anch'esso sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
 - in detto contesto transattivo alla luce di quanto previsto dall'art. 239 del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/06) la committenza e l'appaltatore hanno altresì specificamente convenuto di formalizzare la totale legittima sospensione temporanea dei lavori oltre che concordemente ristabilito la opportuna stringente tempistica di esecuzione dell'appalto siccome programmato con delibera dell'Assemblea Generale n. 10 del 09/08/2016, in tal modo recuperando il ritardo oggettivamente riscontrato nella produzione del cantiere; che per tale ragione questa stazione appaltante a fronte della pregressa scarsa produzione del cantiere ha concesso di prorogare il periodo normativamente stabilito per il recupero dell'anticipazione del prezzo già corrisposto all'appaltatore per un ammontare di euro 1.161.710,42 ai sensi dell'art. 26 ter, 1° comma, L. 98/2013;
 - lo Studio Plicchi s.r.l., quale capogruppo del RTP incaricato della progettazione definitiva, con nota in data 09.11.2016 prot. 4697, facendo seguito all'avvenuta approvazione degli elaborati di livello architettonico della concordata variante contrattuale nel corso della conferenza di servizi decisoria tenutasi del 29/07/2016, ha depositato gli elaborati progettuali di livello definitivo relativi alla convenuta variante in corso d'opera in argomento 1° lotto funzionale – stralcio "A";
 - con atto del Dirigente del settore progettazione e direzione dei lavori del CIPNES in data 21 novembre 2016 è stata disposta l'approvazione della summenzionata progettazione definitiva della concordata variante contrattuale in corso d'opera n. 1, ai sensi della parte II, Titolo II, Capo II, del DPR n. 207/2010;
 - in data 28.11.2016 è stato sottoscritto, in contraddittorio con l'appaltatore, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento nuovi prezzi nonché il verbale di ripresa dei lavori disponendosi l'immediato inizio della redazione degli elaborati progettuali esecutivi da parte dell'affidatario;
 - i predetti atti sono stati sottoscritti con riserva dall'appaltatore;
 - con nota in data 13.12.2016 prot. 5224 l'appaltatore ha esplicitato la motivazione del proprio dissenso in ordine al contenuto degli atti costituenti il progetto definitivo della Perizia di Variante n. 1 approvata dalla Stazione Appaltante;
 - le motivazioni esplicitate dall'esecutore con la nota sopra richiamata sono state ritenute assolutamente non condivisibili

A. G. G. G.

Stefano Leo Gatta



segnatamente alla luce di quanto consensualmente e senza riserve convenuto con l'appaltatore con il sopra richiamato atto convenzionale aggiuntivo del contratto d'appalto ritualmente stipulato inter partes ex comma 13 dell'art. 11 del codice in data 11 agosto 2016 avvalendosi delle facoltà transattive contemplate dal 1° comma dell'art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici;

- in data 19 dicembre 2016, prot. 1499 (prot. CIPNES 5298 del 19/12/2016) in esecuzione della convenuta variante contrattuale in corso d'opera è stata depositata da parte dell'appaltatore la progettazione esecutiva del progetto definitivo di variante del contratto d'appalto a seguito della debita trasmissione della progettazione definitiva predisposta e approvata dalla stazione appaltante cui deve necessariamente attenersi l'appaltatore (art.45 DPR n. 207/2010) nell'esecuzione della prestazione progettuale esecutiva ad essa contrattualmente affidata ex art. 53, c. 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici;

- su impulso del RUP in data 23/12/2016 prot. 5428 è pervenuto al CIPNES approfondito parere da parte dello studio Plicchi s.r.l., quale responsabile della progettazione definitiva in ordine alla non conformità del progetto esecutivo di variante predisposto dall'appaltatore rispetto al progetto definitivo di variante approvato con atto del Dirigente del settore progettazione e direzione dei lavori del CIPNES in data 21 novembre 2016;

- alla luce di quanto acclarato in linea tecnico-progettuale con il precitato approfondito parere del professionista esterno incaricato della progettazione definitiva, con nota del RUP del 24/12/2016, prot. 5429 è stata notificata all'appaltatore la mancata approvazione del progetto esecutivo della variante in corso d'opera al 1° lotto funzionale – stralcio "A", in ragione della riscontrata abnorme difformità anche in termini di analisi e computo finanziario della documentazione progettuale esecutiva in rapporto alle risultanze analitiche e alle prescrizioni progettuali emergenti dalla progettazione definitiva ritualmente approvata dalla stazione appaltante; riscontrata (significativa) difformità progettuale che costituisce oggettiva grave trasgressione all'ordine impartito ex contractu dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 169, del predetto D.P.R. n. 207 del 2010;

- pertanto con il medesimo atto è stato, altresì, disposto l'avvio della procedura di recesso dal contratto d'appalto in oggetto ai sensi del comma 7, dell'art. 169, del D.P.R. 207/2010, precisandosi che sarebbe stato riconosciuto all'appaltatore unicamente quanto previsto dall'art. 157, del D.P.R. 207/2010 regolante l'ipotesi di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori;

- il ridetto atto del RUP del 24/12/2016 preavvisava il recesso dal contratto d'appalto agli effetti dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 163/2006 tenuto specificamente conto del fatto che l'appaltatore nella fase elaborativa della progettazione esecutiva non ha contraddetto alcunché in ordine alle successivamente (e tardivamente) eccepite incongruenze di quella definitiva validata ed approvata dall'Amministrazione siccome poteva e doveva fare ai sensi del 2° comma, dell'art. 169, del regolamento D.P.R. 207/2010;

- con nota in data 11/01/2017, prot. 62 l'impresa appaltatrice mandataria ha manifestato la disponibilità a rinvenire una soluzione consensuale finalizzata ad una ricomposizione del rapporto contrattuale onde assicurare il completamento dell'opera appaltata;

- a seguito di ulteriore, opportuna e documentata interlocuzione procedimentale garantita dal CIPNES con l'inoltro



all'appaltatore del parere reso dal proprio progettista per sollecitarne le eventuali esaminande controdeduzioni, con nota in data 11/01/2017, prot. 68 lo STUDIO ENARCO, quale capogruppo del R.T.P. tenuto alla redazione per conto dell'appaltatore del progetto esecutivo della variante in corso d'opera disposta dalla committenza, ha presentato al CIPNES specifiche ed articolate deduzioni in merito alla motivata comunicazione di recesso sopra richiamata; tali osservazioni constano corredate da asserzioni valutative anche di carattere architettonico nella comparazione tra il progetto definitivo di variante approvato dalla committenza ed il relativo progetto esecutivo redatto dall'appaltatore al fine di contraddire il merito tecnico di quanto emergente dalla progettazione definitiva approvata ovvero allo scopo di tentare di dimostrare la asserita parziale erroneità dell'approvata progettazione definitiva e quindi la correttezza dell'attività progettuale esecutiva dell'appaltatore;

- al fine di dare ulteriore corso ad una utile, reale e dirimente fase contraddittoria con l'appaltatore in ordine all'attività elaborativa di merito tecnico progettuale della convenuta variante in corso d'opera il RUP ha raccomandato al progettista del CIPNES di (ri)esaminare e verificare attentamente e con ulteriori approfondimenti la fondatezza o meno delle specifiche osservazioni di merito tecnico – progettuale specificamente formulate dall'appaltatore con la precitata nota prot. 68/2017 al di fuori della fisiologica pertinente sede procedimentale individuata dal 2° comma dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010;

- le consequenziali ed esaustive controdeduzioni e valutazioni tecniche ponderatamente elaborate dal progettista incaricato dalla committenza con nota in data 26.01.2017, convalidanti le risultanze contenute nel precedente motivato parere di non approvabilità del progetto esecutivo, reso dal medesimo professionista con nota in data 23/12/2016 prot. 5428, hanno corroborato e suffragato definitivamente le ragioni che hanno determinato la mancata validazione ed approvazione della documentazione progettuale esecutiva fornita dall'appaltatore, stante la riscontrata abnorme (ed ingiustificata) difformità della stessa in rapporto alle prescrizioni della progettazione definitiva e connessa analisi economico-finanziaria ritualmente approvata dalla stazione appaltante alla cui osservanza è contrattualmente tenuto l'appaltatore; che conseguentemente allo stato degli atti, e delle risultanze delle attività di verifica espletate dall'ufficio tecnico CIPNES, si appalesa la ricorrenza dei presupposti legittimanti l'esercizio da parte del CIPNES del diritto di risoluzione e/o recesso del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 e della correlata disciplina attuativa di cui agli artt. 14 – 16 del Capitolato Speciale d'Appalto; e ciò tenuto conto del ruolo e della responsabilità tecnica rivestita dal progettista esterno alla luce della disposizione normativa di cui all'art. 47, c. 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010;

- la depositata progettazione esecutiva della variante contrattuale in corso d'opera convenuta con atto aggiuntivo del 11.08.2016 non è stata idonea a superare positivamente il vaglio dell'attività verificativa e di validazione e di certo non può essere meritevole di approvazione in quanto chiaramente si discosta (in maniera significativa) dalla progettazione definitiva verificata, validata ed approvata dalla stazione appaltante, compromettendo indebitamente la funzionalità anche sotto il profilo della sostenibilità economico - finanziaria dell'opera appaltata in rapporto ai tempi ed ai costi preventivati e quindi alla spesa complessivamente stabilita ed impegnata per conseguire la pubblica utilità apprezzata con la esecuzione di tale infrastruttura da parte dell'amministrazione di questa stazione appaltante;



ASL

- onde tentare di prevenire la extrema ratio della risoluzione dell'appalto per fatto e colpa dell'appaltatore nell'ottica transattiva di una auspicata ricomposizione della ricostruita evoluzione critica del rapporto contrattuale, riconducendolo nei limiti della propria fisiologica disciplina, legalmente posta a presidio dell'interesse pubblico nella fattispecie perseguito da questa stazione appaltante tramite la puntuale e buona riuscita dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura produttiva appaltata, con nota prot. CIPNES 395 del 03/02/2017 è stato disposto da questo Consorzio il riesame e la riforma dell'attività di recesso dal contratto d'appalto avviata con nota in data 24/12/2016, prot. 5429, ordinando all'appaltatore, a pena di risoluzione dell'appalto ex art. 169 del D.P.R. 207/2010, la immediata rielaborazione, entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della presente determinazione, della progettazione esecutiva da esso depositata con nota del 19/12/2016 prot. 5298 nel pieno rispetto di quella definitiva debitamente approvata e ad esso inoltrata con nota del RUP del 22/11/2016 prot. 4916; e ciò in osservanza di quanto già (ri)analizzato e (ri)stabilito dal progettista del CIPNES con conclusive valutazioni di merito tecnico dirimenti formulate con specifico riguardo ai controversi aspetti di dimensionamento statico della struttura con atto del 26/01/2016 integrative di quelle già espresse con nota in data 05/01/2017 prot. 24;

- con nota in data 20/02/2017, prot. 155/2017 (prot. CIPNES 617) l'appaltatore ha depositato presso l'Ente consortile apposita documentazione prospettando le seguenti soluzioni progettuali relative alla elaborazione della progettazione esecutiva di variante n. 1:

1) SOLUZIONE 1: progetto esecutivo di variante redatto con il "metodo di verifica alle tensioni ammissibili" privo della firma del progettista, la quale risulta essere subordinata alla positiva approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici degli elaborati progettuali costituenti il progetto di variante n. 1;

2) SOLUZIONE 2: progetto esecutivo di variante redatto e regolarmente sottoscritto dal progettista con il "metodo di verifica alle tensioni ammissibili", contenente opere strutturali aggiuntive necessarie per superare le criticità evidenziate dallo STUDIO ENARCO;

3) SOLUZIONE 3: progetto di livello definitivo di variante redatto e regolarmente sottoscritto dal progettista, quale proposta alternativa alla progettazione approvata dalla stazione appaltante;

- in data 24/02/2017 è pervenuto al RUP il parere espresso dallo studio Plicchi s.r.l., in ordine alle ulteriori argomentazioni di carattere tecnico formulate dall'impresa nella nota prot. 154/2017;


- alla luce di quanto rilevato in tale parere tecnico l'appaltatore ha ingiustificatamente disatteso la reiterata richiesta di adempiere alla corretta rielaborazione progettuale esecutiva di cui alla nota del RUP prot. 395 del 03/02/2017, in quanto dalla documentazione da esso depositata può agevolmente evincersi:

1) SOLUZIONE 1: il progetto esecutivo di variante, peraltro difforme dal progetto definitivo, è privo addirittura della sottoscrizione quale consapevole assunzione della sua paternità nonché della responsabilità in ordine al suo contenuto da parte del professionista anzitutto facente parte dell'A.T.I. aggiudicatario dell'appalto pubblico e che per tale ragione è ovviamente da intendersi irricevibile ed inammissibile ad ogni effetto di legge;

2) SOLUZIONE 2: il progetto esecutivo di variante è significativamente difforme dal progetto definitivo di variante n. 1 approvato dalla stazione appaltante in ordine sia agli aspetti tecnici che finanziari, pertanto non risulta

A. G. G.

[Handwritten signature]



essere meritevole di approvazione ex art. 169, comma 6, del D.P.R. 207/2010;

3) SOLUZIONE 3: proposta di progetto di livello definitivo di variante, irrivalentemente depositata, risulta comunque difforme dal progetto definitivo di variante n. 1 approvato dalla Stazione appaltante in ordine agli aspetti tecnici e finanziari e pertanto non risulta essere meritevole di approvazione ex art. 169, comma 6, del D.P.R. 207/2010;

- con nota del RUP in data 27/02/2017, prot. 746 è stato disposto l'avvio della procedura di risoluzione del contratto d'appalto agli effetti dell'art. 136, del d.lgs. 163/2006 per fatto e colpa dell'appaltatore, tenuto anche conto del fatto che il mandatario dell'A.T.I. affidataria dei lavori, Gruppo Ge.di. s.r.l., risultava allora sottoposto a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 161, comma 6 del R.D. n. 267 del 1942;



- con nota in data 01/03/2017 il Responsabile del Procedimento ha formalizzato all'Amministrazione del CIPNES motivata proposta deliberativa di risoluzione del contratto per grave e persistente inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni contrattuali tale da non garantire la buona e puntuale ripresa dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica;

- con Delibera del C.D.A. n. 2 del 31/03/2017 è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, del d.lgs. 163/2006 nonché del comma 6 dell'art. 169 del relativo Regolamento esecutivo, la risoluzione del contratto d'appalto di lavori stipulato in data 16/09/2014 con il R.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante), nonché dell'atto aggiuntivo ritualmente stipulato in data 11/08/2016;

- con nota in data 29/04/2017 (prot. CIPNES 1641 del 03/05/2017) l'appaltatore ha manifestato all'Amministrazione consortile la disponibilità all'attivazione di un percorso transattivo al fine di elidere le reciproche ragioni del contendere, ed evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale afferente il contratto stipulato in data 14/09/2014, rappresentando, altresì, la fuoriuscita della mandataria GE.DI. s.r.l. dalla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale sulla base del Decreto del Tribunale di Bari – Sezione Quarta - Ufficio Fallimenti, n. 27/16 C.P. del 27.03.2017.

Tutto ciò illustrato e rappresentato, l'Ing. Catgiu, evidenzia l'interesse pubblico connesso ad una rapida, efficiente ed economicamente sostenibile realizzazione dell'obiettivo infrastrutturale programmato con la ridetta delibera dell'Assemblea Generale n. 10/2016; e ciò soprattutto alla luce della mutata situazione di fatto derivata soprattutto dall'estinzione della procedura di concordato preventivo nei confronti della Capogruppo mandataria Gruppo GEDI s.r.l., dichiarata con il richiamato Decreto del Tribunale di Bari – Sezione Quarta - Ufficio Fallimenti, n. 27/16 C.P. del 27.03.2017, che può consentire alla stessa di assumere liberamente e responsabilmente le decisioni rilevanti nell'organizzazione produttiva con specifico riguardo all'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'appalto in questione; per tale ragione propone l'accoglimento della predetta istanza transattiva dell'appaltatore e la connessa revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/190, della delibera del C.D.A n. 2 del 31/03/2017 avente ad oggetto la risoluzione del contratto d'appalto di lavori stipulato in data 16/09/2014 con il R.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante), nonché dell'atto aggiuntivo ritualmente stipulato in data 11/08/2016, sulla base della ricorrenza dei seguenti essenziali presupposti condizionanti la valida conclusione di apposito accordo transattivo ex art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici:

- a. Revisione del cronoprogramma lavori, mediante l'utilizzo obbligatorio di doppi turni lavorativi, in modo tale da rispettare comunque, anche per la realizzazione della 2° variante progettuale di cui alla delibera



- dell'Assemblea Generale n. 10 del 09/08/2016, qualora la stessa sia esecutiva e cantierabile in linea tecnica ed amministrativa entro 30.11.2017, il termine essenziale di ultimazione per il funzionamento dell'infrastruttura appaltata del 30.07.2018;
- b. Possibilità di proroga dei suddetti termini contrattuali di ultimazione dei lavori in dipendenza della non effettiva eseguibilità entro la data del 30.11.2017 di tutte le nuove attività lavorative disposte con la detta delibera dell'Assemblea Generale n. 10/2016;
 - c. Redazione, da parte dell'appaltatore, del progetto esecutivo della variante n° 2 entro e non oltre 20 gg dalla consegna degli elaborati progettuali definitivi da parte del CIPNES agli effetti dell'art. 169 del DPR n. 207/2010;
 - d. Allo scopo di assicurare l'interesse della committenza alla accelerata e completa esecuzione nei termini suddetti delle ridette varianti del progetto-contratto, ed in presenza dei presupposti di cui all'art. 118, 3° comma, 4° periodo del D.lgs. n. 163/2016, disporre il pagamento diretto ai sub-appaltatori, ai cottimisti e ai fornitori delle somme a loro dovute per le prestazioni dagli stessi eseguite sulla base dei SAL regolarmente compilati e certificati in corso d'opera;
 - e. Il riconoscimento del differimento dei termini di recupero dell'anticipazione già corrisposta all'appaltatore in correlazione all'effettivo e puntuale riscontro del rispetto del convenuto cronoprogramma dei lavori nei termini essenziali sopra specificati nonché la riduzione a € 500.000,00 dell'importo degli Stati di Avanzamento dei Lavori da certificarsi e corrispondersi in corso d'opera, in correlazione all'impegno che dovrà assumere l'appaltatore con la sottoscrizione dell'atto transattivo per l'ultimazione dei lavori programmati e definiti con la precitata delibera n. 10/2016 entro il termine essenziale ed inderogabile del 30.07.2018;
 - f. Disponibilità del CIPNES, in considerazione della natura transattiva dell'accordo, a rinunciare ad ogni rivalsa pregressa e futura relativa alla progettazione esecutiva di variante di cui alla consegna già effettuata sia in data 19.12.2016 (prot. CIPNES n. 5298) che in data 20.02.2017 (prot. CIPNES n. 617) nei confronti sia del R.T.I. (GRUPPO GE.DI. e CIAB) sia del RTP di progettazione esecutiva (capogruppo ENARCO) qualora si verifichi la completa osservanza e l'adempimento puntuale delle obbligazioni che l'appaltatore dovrà assumere con la sottoscrizione dell'atto transattivo ex art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici nei termini prestazionali essenziali sopra descritti;
 - g. Ripresa dei lavori, a far data dal 04.09.2018, con produzione adeguata rispetto al cronoprogramma ovvero ai termini essenziali di ultimazione dei lavori sopra stabiliti relativamente alle opere ricomprese nella progettazione originaria allegata al contratto d'appalto stipulato in data 16.09.2014 che risultino compatibili con le opere previste nella variante n. 2 descritta e deliberata con verbale dell'Assemblea Generale n. 10/2016; avuto riguardo alla variante n° 1 così come autorizzata nel corso della

Agosto

[Handwritten signature]



conferenza di servizi del 29.07.2016 impegno dell'appaltatore al tempestivo deposito della conforme progettazione esecutiva al fine di assicurare la tempistica come sopra prestabilita.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei componenti presenti con espressione di voto palese per alzata di mano

Preso atto della relazione istruttoria propositiva del Dirigente Responsabile del Procedimento e ritenuta l'opportunità di procedere in conformità a quanto relazionato e proposto dalla struttura del CIPNES in considerazione soprattutto della utilità pubblica connessa alla immediata ripresa e rapida realizzazione dei lavori occorrenti per il funzionamento dell'infrastruttura in oggetto e contestuale e connessa possibilità di poter accedere tempestivamente e concretamente alle ulteriori contribuzioni finanziarie nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari di sviluppo territoriale necessari per l'attuazione degli ulteriori interventi complementari ed integrativi della piena funzionalità economico produttiva dell'infrastruttura in questione descritta e rappresentata con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 10/2016 e richiesta di rimodulazione dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 11.05.2011.

A. G. G. G.

DELIBERA:

- 1) Di disporre, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/190, la revoca condizionata della delibera del C.D.A n. 2 del 31/03/2017 avente ad oggetto la risoluzione del contratto d'appalto di lavori stipulato in data 16/09/2014 con il R.T.I. costituito dal GRUPPO GE.DI. S.R.L. (capogruppo) e dall'impresa CIAB soc. coop. Idrici e affini (mandante), nonché dell'atto aggiuntivo ritualmente stipulato in data 11/08/2016 al verificarsi dei presupposti e delle condizioni di seguito specificate;
- 2) Di condizionare la revoca della suddetta delibera dell'Assemblea Generale n. 2/2017 all'attivazione e definizione a cura della Direzione Generale e del Responsabile del Procedimento di un percorso di natura transattiva, che si concretizzi nella sottoscrizione di specifico atto convenzionale di transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del d.lgs. 163/2006 e quindi novativo della disciplina d'appalto, finalizzato alla definitiva risoluzione della complessiva controversia e alla ricomposizione delle reciproche ragioni del contendere, con l'obiettivo di procedere all'immediata ed accelerata ripresa delle attività e della produzione di cantiere e conseguire l'ultimazione dei lavori ovvero la funzionalità e fruibilità di una prima fase progettuale dell'infrastruttura pubblica contrattualmente appaltata entro certi ed essenziali tempi prestabiliti; e ciò allo scopo di celermente realizzare l'obiettivo programmatico stabilito con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 10/2016 nei limiti della disponibilità finanziaria derivante dalla contribuzione regionale di cui all'accordo di programma quadro stipulato in data 02.05.2011 e della successiva contribuzione di cui alla delibere della G.R. n. 38/6 del 28.06.2016 e n. 18/12 del 11.04.2017 e con definizione a cura del RUP del quadro economico finanziario dell'appalto come sopra revisionato e revisionando nel rispetto della normativa tecnica, contabile-finanziaria e contrattuale vigente in materia di LL.PP.; detto accordo transattivo dovrà contenere le clausole e condizioni essenziali di seguito specificate:

[Handwritten signature]



- a. Revisione del cronoprogramma lavori, mediante l'utilizzo obbligatorio di doppi turni lavorativi, in modo tale da rispettare comunque, anche per la realizzazione della 2° variante progettuale di cui alla delibera dell'Assemblea Generale n. 10 del 09/08/2016, qualora la stessa sia esecutiva e cantierabile in linea tecnica ed amministrativa entro il 30.11.2017, il termine essenziale di ultimazione per il funzionamento dell'opera appaltata del 30.07.2018;
- b. Possibilità di proroga dei suddetti termini contrattuali di ultimazione dei lavori qualora non siano effettivamente eseguibili entro il 30.11.2017 le nuove attività lavorative disposte con la detta delibera dell'Assemblea Generale n. 10/2016;
- c. Redazione, da parte dell'appaltatore, del progetto esecutivo della variante n° 2 entro e non oltre 20 gg dalla consegna degli elaborati progettuali definitivi da parte del CIPNES agli effetti dell'art. 169 del DPR n. 207/2010;
- d. Allo scopo di assicurare l'interesse della committenza alla accelerata e completa esecuzione delle varianti del progetto-contratto come sopra revisionato ed in presenza dei presupposti di cui all'art. 118, 3° comma, 4° periodo del D.lgs. n. 163/2016, disporre il pagamento diretto ai sub-appaltatori, ai cottimisti e ai fornitori delle somme a loro dovute per le prestazioni dagli stessi eseguite sulla base dei SAL regolarmente compilati e certificati in corso d'opera;
- e. Riconoscimento del differimento dei termini di recupero dell'anticipazione già corrisposta all'appaltatore in correlazione all'effettivo e puntuale riscontro del rispetto del cronoprogramma dei lavori ovvero dei termini essenziali sopra specificati, nonché la riduzione a € 500.000,00 dell'importo degli Stati di Avanzamento dei Lavori da certificarsi e corrispondersi in corso d'opera, in correlazione all'impegno che dovrà assumere l'appaltatore con la sottoscrizione dell'atto transattivo per l'ultimazione dei lavori programmati e definiti con la precitata delibera n. 10/2016 entro il termine essenziale ed inderogabile del 30.07.2018;
- f. Disponibilità del CIPNES, in considerazione della natura transattiva dell'accordo, a rinunciare ad ogni rivalsa pregressa e futura relativa alla progettazione esecutiva di variante di cui alle consegne già effettuate in data 19.12.2016 (prot. CIPNES n. 5298) ed in data 20.02.2017 (prot. CIPNES n. 617) nei confronti sia del R.T.I. (GRUPPO GE.DI. e CIAB) sia del RTP di progettazione esecutiva (capogruppo ENARCO) qualora si verifichi la completa osservanza e l'adempimento delle obbligazioni che l'appaltatore dovrà assumere con la sottoscrizione dell'atto transattivo ex art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici nei termini essenziali sopra descritti a pena di risoluzione del rapporto d'appalto in oggetto per fatto dell'appaltatore;
- g. Ripresa dei lavori, a far data dal 04.09.2018, con produzione adeguata rispetto al cronoprogramma ovvero ai termini essenziali di ultimazione dei lavori sopra stabiliti relativamente alle opere ricomprese

Autore



nella progettazione originaria allegata al contratto d'appalto stipulato in data 16.09.2014 che risultino compatibili con le opere previste nella variante n. 2 descritta e deliberata con verbale dell'Assemblea Generale n. 10/2016; avuto riguardo alla variante n° 1 così come autorizzata nel corso della conferenza di servizi del 29.07.2016 impegno dell'appaltatore al tempestivo deposito della conforme progettazione esecutiva al fine di assicurare la tempistica come sopra prestabilita.

- 3) Di autorizzare la Direzione Generale e il Responsabile del Procedimento alla definizione di ogni ulteriore, necessario ed opportuno aspetto negoziale connesso e conseguente alla sommariamente deliberata regolamentazione transattiva al fine di provvedere al completo concordamento con l'appaltatore e alla attuazione della revisionanda disciplina economico contrattuale dell'appalto in oggetto conseguente all'esecuzione del presente deliberato.
- 4) Di mantenere la validità e l'efficacia della delibera del C.d.A. n. 2 del 31.03.2017, concernente la risoluzione dell'appalto per fatto dell'aggiudicatario, nell'ipotesi di mancata conclusione e sottoscrizione dell'accordo transattivo perseguito con la presente deliberazione.
- 5) Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Aldo Carta



Il Presidente
Mario Enzo Gattu

